

e Animali portanti il Contrabbando, abbiano da essere condotti nelle forze della Giustizia a subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servizio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la somma di Ducati 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò parteciperanno del ritratto dei Carri, Carrette, e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a beneficio del Degan, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a martello per la insecuzione, e fermo de' Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'uno coll'altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl' indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incumbente, severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di assenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprato Tabacco dai Contrabbandieri, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col  
per-